


Nuovo accordo tra la Svizzera e l'Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri

Il nuovo Accordo del 2020 sostituisce quello del 1974 ed è entrato in vigore il 17 luglio 2023. A differenza dell'Accordo del 1974, quello nuovo si fonda sulla reciprocità.

Nuovi frontalieri: le persone che acquisiscono lo statuto di lavoratore frontaliere dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ossia il 17 luglio 2023, sono considerate nuovi frontalieri. Per queste persone, la quota parte dell'aliquota dell'imposta alla fonte sarà dell'80% delle aliquote ordinarie dell'imposta alla fonte svizzera. Inoltre, i nuovi frontalieri saranno imposti in via ordinaria in Italia. L'Italia eliminerà la doppia imposizione concedendo un computo (credito d'imposta) per le imposte pagate in Svizzera.




Vecchi frontalieri: le persone che rispettavano le condizioni per essere considerate dei frontalieri fiscali e che lavoravano nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese il 17 luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo accordo, oppure nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, sono considerate vecchi frontalieri e beneficeranno del regime transitorio. Non è previsto un periodo minimo di occupazione. Per questa categoria di lavoratori, i Cantoni svizzeri interessati continueranno a versare all'Italia una compensazione finanziaria pari al 40% del gettito fiscale fino all'anno fiscale 2033. Dopo tale data, la Svizzera non verserà più alcuna compensazione e conserverà quindi la totalità del gettito fiscale.

¹ Il presente documento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, dell'Amministrazione delle imposte del Canton Grigioni, della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino e del Servizio cantonale delle contribuzioni del Canton Vallese

Regime per i vecchi frontalieri fino alla fine dell'anno fiscale 2033



Regime per i vecchi frontalieri a partire dall'anno fiscale 2034



L'accordo contiene una disposizione che mira a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo statuto di «vecchio frontaliere». In caso di abuso manifesto, le autorità competenti dei due Paesi potranno consultarsi al fine di revocare lo statuto di lavoratore frontaliere attuale alle persone in questione.

Inoltre, la Svizzera e l'Italia hanno chiaramente definito coloro che sono considerati come lavoratori frontalieri, permettendo così di rafforzare la certezza del diritto. Infatti, l'Accordo del 1974 non prevedeva alcuna definizione formale di «lavoratore frontaliere» e la sua applicazione si fondava sulla prassi. La definizione è applicabile a tutti i frontalieri (nuovi e vecchi). Essa include le persone che abitano in un Comune il cui territorio si trova nella zona di 20 km dal confine e che rientrano ogni giorno al loro Comune di residenza.

Al fine di garantire l'imposizione nello Stato di residenza, i redditi dei frontalieri che non rientrano nella categoria dei frontalieri attuali saranno ogni anno oggetto di uno scambio elettronico di informazioni tra i due Paesi.

FAQ	
1. Domande generali sull'applicabilità	
1.1	<p>Per quanto tempo rimarrà applicabile l'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine?</p> <p>L'Accordo del 1974 sarà applicabile fino al 31 dicembre 2023.</p>
1.2	<p>Qual è la data di entrata in vigore del nuovo Accordo del 23 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri? E la data di prima applicazione?</p> <p>Il nuovo Accordo del 2020 è entrato in vigore il 17 luglio 2023 e si applicherà a partire dal 1° gennaio 2024.</p>
FAQ	
2. Definizione di lavoratore frontaliere	
2.1	<p>Una persona in possesso di un permesso UE/AELS « G » (per frontalieri) è sempre considerato un lavoratore frontaliere ai sensi degli accordi sull'imposizione dei lavoratori frontalieri tra la Svizzera e l'Italia (ossia un lavoratore frontaliere ai fini fiscali)?</p> <p>No, la definizione ai fini fiscali è diversa da quella del permesso/i concesso/i dagli uffici cantonali competenti in materia di migrazione.</p>
2.2	<p>Solo le persone in possesso di un permesso UE/AELS « G » (per frontalieri) possono essere frontalieri ai fini fiscali?</p> <p>No, anche le persone di nazionalità svizzera, che non necessitano dunque di un permesso, o con altre forme di permessi di dimora possono essere considerate frontalieri ai sensi del nuovo Accordo del 2020 se soddisfano le condizioni previste.</p>
2.3	<p>Una persona di nazionalità svizzera residente in Italia, che soddisfa tutte le condizioni della definizione di "lavoratore frontaliere", può essere considerata un lavoratore frontaliere ai fini fiscali?</p> <p>Si.</p>
2.4	<p>Come viene definito il termine "lavoratore frontaliere" nel nuovo Accordo del 2020?</p> <p>Il concetto fiscale di lavoratore frontaliere definito all'art. 2, lettera b) del nuovo Accordo del 2020 può essere riassunto come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un residente di uno Stato contraente, - che risiede fiscalmente in un comune situato entro un raggio di 20 km dalla frontiera, secondo l'elenco ufficiale redatto congiuntamente dagli Stati contraenti, - che lavora nella regione di frontiera (per la Svizzera i Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese) e

	<ul style="list-style-type: none"> - che ritorna, in linea di principio, quotidianamente al suo luogo di residenza principale nello Stato di residenza.
2.5	<p>Qual è la differenza tra la definizione di "lavoratore frontaliere" prevista dall'Accordo del 1974 e quella prevista dal nuovo Accordo del 2020?</p> <p>L'Accordo del 1974 non forniva una definizione formale del termine "lavoratore frontaliere". Tuttavia, la definizione del nuovo Accordo del 2020 incorpora gli aspetti essenziali delle prassi sulla definizione applicate nell'Accordo del 1974.</p>
2.6	<p>Cosa sono le "regioni di confine" ai sensi del nuovo Accordo del 2020?</p> <p>Le regioni di confine sono, per quanto riguarda la Svizzera, i Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese e, per quanto riguarda l'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, nonché la Provincia autonoma di Bolzano.</p>
2.7	<p>Un lavoratore che trascorre un certo numero di notti in Svizzera può essere considerato un "lavoratore frontaliere" ai sensi del nuovo Accordo del 2020?</p> <p>Un lavoratore frontaliere ai sensi del nuovo Accordo del 2020 deve, in linea di principio, tornare quotidianamente al suo domicilio principale nello Stato di residenza. Tuttavia, è consentito non rientrare quotidianamente nel luogo di residenza principale per motivi professionali per un massimo di 45 giorni per anno civile, ossia all'incirca un giorno a settimana per un'attività al 100%. Se questo limite viene superato, la persona perde lo status di frontaliere ai sensi del nuovo Accordo del 2020 per l'anno in questione.</p>
<p>FAQ 3. Imposizione</p>	
3.1	<p>Come sarà imposto un lavoratore frontaliere residente in Italia con il nuovo Accordo del 2020?</p> <p>Occorre distinguere tra i frontalieri che non sono stati impiegati come frontalieri nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore (il 17 luglio 2023) e i frontalieri che lo sono stati e che possono quindi beneficiare del regime transitorio.</p> <p>Le persone che non sono state impiegate come frontalieri nel periodo dal 31 dicembre 2018 al 17 luglio 2023, comunemente note come "nuovi frontalieri", saranno imposte come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svizzera: imposta alla fonte (80% dell'aliquota d'imposta alla fonte abitualmente applicabile); - Italia: imposizione, con computo (accredito) dell'imposta pagata in Svizzera. <p>Le persone che sono state impiegate come frontalieri nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, comunemente denominate "vecchi frontalieri", saranno tassate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svizzera: imposizione alla fonte (esclusiva) - Italia: nessuna imposta sulla remunerazione CH

3.2	<p>Ci saranno quindi due regimi fiscali diversi?</p> <p>Sì, il nuovo Accordo del 2020 prevede un regime transitorio e un regime ordinario.</p>
3.3	<p>Quali sono le conseguenze per i datori di lavoro?</p> <p>I datori di lavoro dovranno applicare tariffe d'imposta alla fonte diverse a seconda che si tratti di vecchi oppure di nuovi frontalieri. I datori di lavoro dovranno inoltre fornire informazioni aggiuntive relative ai nuovi frontalieri, che saranno inviate alle autorità fiscali italiane.</p>
3.4	<p>Il datore di lavoro riceve delle istruzioni dalle autorità fiscali su quale tariffa applicare (A, B, C, H, rispettivamente R, S, T o U)?</p> <p>Le nuove tariffe saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2024; questa modifica delle tariffe è necessaria per attuare il nuovo Accordo del 2020.</p> <p>Le tariffe A, B, C e H si applicheranno dal 1° gennaio 2024 ai lavoratori frontalieri che possono beneficiare del regime transitorio previsto dall'articolo 9 del nuovo Accordo del 2020 ("vecchi frontalieri").</p> <p>Le tariffe R, S, T e U si applicheranno dal 1° gennaio 2024 ai lavoratori frontalieri che non possono beneficiare del regime transitorio e che sono quindi imposti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del nuovo Accordo del 2020 ("nuovi frontalieri").</p> <p>La base legale applicabile è l'articolo 1 capoverso 1 dell'Ordinanza federale sull'imposta alla fonte (RU 2023 398).</p>
3.5	<p>Come sarà imposto nell'anno fiscale 2023 un lavoratore che inizia a lavorare in Svizzera dopo il 17 luglio 2023 e che rientra nella categoria di frontaliere ai sensi dell'Accordo del 1974? Cosa succede dal 2024 in poi?</p> <p>Nel 2023 si applicherà l'accordo del 1974 e la persona sarà imposta esclusivamente in Svizzera. Dal 1° gennaio 2024, data di prima applicazione del nuovo Accordo del 2020, sarà trattato come un nuovo frontaliere e quindi pagherà le imposte sia in Svizzera che in Italia.</p>
3.6	<p>Il lavoratore residente in Italia che rientra nella definizione di lavoratore "frontaliere" pagherà le imposte anche in Italia?</p> <p>In linea di massima sì, ma solo qualora non potrà beneficiare del regime transitorio previsto dall'art. 9 del nuovo Accordo del 2020.</p>
3.7	<p>Ci sarà una doppia imposizione?</p> <p>Le persone che non sono state impiegate come frontalieri tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 ("nuovi frontalieri") pagheranno le imposte in Svizzera e in Italia. La doppia imposizione sarà eliminata dallo Stato di residenza, cioè dall'Italia (computo dell'imposta alla fonte svizzera).</p>

3.8	<p>Anche i lavoratori a tempo parziale possono essere considerati "frontalieri" ai sensi del nuovo Accordo del 2020?</p> <p>Sì, a condizione che queste persone soddisfino le condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), del nuovo Accordo del 2020 (definizione di lavoratore frontaliere).</p>
3.9	<p>Ci saranno cambiamenti a seguito del nuovo Accordo del 2020 per i lavoratori residenti in Svizzera che lavorano in Italia?</p> <p>Sì, dal 1° gennaio 2024 queste persone, se rientrano nella definizione di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo del 2020, saranno soggette a un'aliquota d'imposta ridotta in Italia (80% dell'aliquota d'imposta alla fonte italiana normalmente applicabile), ai sensi dell'art. 3 par. 1 del nuovo Accordo del 2020. Inoltre, a differenza di oggi, i loro stipendi saranno parzialmente imposti anche in Svizzera; 1/5 della retribuzione relativa al lavoro in Italia sarà normalmente imponibile in Svizzera, mentre i restanti 4/5 saranno esenti ma verranno presi in considerazione nel calcolo dell'aliquota d'imposta (esenzione con progressività), come già avviene oggi.</p>
3.10	<p>Esiste un periodo minimo di occupazione nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 per poter beneficiare del regime transitorio?</p> <p>No, non è previsto un periodo minimo di occupazione. Tuttavia, è comunque indispensabile che il datore di lavoro abbia versato le relative imposte alla fonte all'ufficio cantonale competente.</p>
3.11	<p>Se, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, il lavoratore ha svolto diversi lavori in Svizzera e in Italia, e si è qualificato come frontaliere ai fini fiscali solo per alcuni di questi lavori (in particolare, rientro giornaliero a casa, lavoro in GR, TI o VS, residenza in un comune entro i 20 km), potrà beneficiare del regime transitorio o è necessario riferirsi solo all'ultimo impiego?</p> <p>La persona potrà beneficiare del regime transitorio. È sufficiente essere stato un frontaliere ai fini fiscali durante questo periodo. Non c'è alcuna condizione su quando la persona debba aver lavorato come lavoratore frontaliere durante l'intero periodo (31 dicembre 2018 - 17 luglio 2023) per poter beneficiare del regime transitorio.</p>
3.12	<p>Cosa succede se, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, il lavoratore si è trasferito in un comune al di fuori del raggio di 20 km e poi, ad esempio nel 2027, si trasferisce nuovamente in un comune all'interno del raggio di 20 km e soddisfa le altre condizioni per essere considerato un lavoratore frontaliere?</p> <p>La persona potrà beneficiare del regime transitorio, poiché è sufficiente che sia stata un lavoratore frontaliere ai fini fiscali durante questo periodo. Non c'è alcuna condizione su quando si debba essere stati lavoratori frontalieri ai fini fiscali durante il periodo per poter beneficiare del regime transitorio.</p>
3.13	<p>La nazionalità diversa da quella italiana o svizzera influisce sull'accesso al regime transitorio?</p> <p>No, la nazionalità non ha alcuna influenza sul regime transitorio; ciò che conta è la residenza fiscale.</p>

3.14	<p>Se, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, la persona aveva un permesso UE/AELS « G » (per frontalieri) come tirocinante o apprendista, può anch'essa beneficiare del regime transitorio?</p> <p>Si. Tuttavia, è comunque indispensabile che il datore di lavoro abbia versato le relative imposte alla fonte all'ufficio cantonale competente.</p>
FAQ 4. Comuni nella zona di 20 km	
4.1	<p>Come posso sapere se un comune italiano o svizzero figura nell'elenco dei comuni considerati sul piano bilaterale nella zona di 20 Km?</p> <p>Le autorità competenti svizzere e italiane concluderanno un accordo amichevole generale che indicherà quali comuni sono considerati entro il raggio di 20 km. Questo elenco sarà pubblicato prossimamente.</p>
4.2	<p>L'elenco pubblicato sulla base dell'Accordo del 2020 corrisponde a quello pubblicato nell'ambito dell'Accordo del 1974?</p> <p>L'elenco sarà pubblicato ai fini dell'applicazione dell'Accordo del 2020. Si tratta di un elenco a sé stante che riprenderà in gran parte le liste utilizzate ai fini dell'applicazione dell'Accordo del 1974.</p>
4.3	<p>Cosa succede se un comune figurava nell'elenco di un Cantone, ad esempio GR, ma non in quello di un altro Cantone, ad esempio TI?</p> <p>L'elenco pubblicato per l'Accordo del 2020 conterrà tutti i comuni considerati nel raggio di 20 km. Questo elenco è l'unico vincolante per l'applicazione del nuovo accordo. Tuttavia, il fatto che un comune sia presente nel nuovo elenco dei comuni nel raggio di 20 km non è necessariamente sufficiente per qualificare una persona come lavoratore frontaliere ai fini fiscali; le altre condizioni dell'art. 2 let. b) dell'Accordo del 2020 devono comunque essere soddisfatte</p>
4.4	<p>In base al nuovo accordo, ci sono regole che limitano la distanza massima (ore/km) che una persona deve percorrere per essere considerata un lavoratore frontaliere ai fini fiscali?</p> <p>L'Accordo del 2020 non prevede regole di questo tipo. Tuttavia, occorre tenere presente che viaggi troppo lunghi possono entrare in conflitto con l'obbligo di rientro quotidiano al domicilio principale. Ciò renderà più difficile per il contribuente dimostrare di essere un lavoratore frontaliere ai fini fiscali.</p>
FAQ 5. Scambio di informazioni	
5.1	<p>Quali persone sono oggetto dello scambio elettronico di informazioni?</p> <p>I nuovi lavoratori frontalieri (cioè i lavoratori frontalieri ai sensi dell'art. 2, lettera b), che non possono beneficiare delle disposizioni transitorie di cui all'art. 9), nonché tutti i lavoratori residenti in uno dei due Stati, ma che non abitano entro un raggio di 20 km dalla frontiera con l'altro Stato contraente (art. 2, lettera b, punto i) oppure che non ritornano quotidianamente al loro luogo di residenza principale nello Stato di residenza (art. 2, lettera b, punto iii).</p>

<p>5.2</p>	<p>Quali sono le informazioni oggetto dello scambio?</p> <p>L'articolo 7 del nuovo Accordo 2020 prevede che vengano scambiate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il nome, il cognome, la data di nascita e l'indirizzo di residenza del lavoratore frontaliere; b) per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, il luogo di attinenza; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Italia, il luogo di nascita; c) il codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza al lavoratore frontaliere; d) l'ammontare lordo dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere; e) l'ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore frontaliere; f) il totale dell'imposta prelevata alla fonte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere, e g) il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del datore di lavoro.
<p>5.3</p>	<p>Il lavoratore frontaliere può richiedere la tassazione ordinaria ulteriore (TOU) in Svizzera?</p> <p>No, al momento della firma i due Paesi hanno espressamente concordato che ciò non sarà più possibile.</p>